

Sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23051 del 25.07.2022

- ✓ La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 23051 pubblicata in data 25 luglio 2022, resolvendo un contrasto giurisprudenziale, fornisce in via definitiva la corretta interpretazione dell'art. 4 della Tariffa Parte Prima, lett. b), allegata al D.P.R. 131/1986, chiarendo che tale disposizione, nella misura in cui prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa agli atti di scissione societaria, si rende applicabile anche con riferimento agli atti di scissione in cui siano coinvolte società semplici.
- ✓ Il contrasto interpretativo riguardava infatti l'esatto ambito di applicazione della disposizione in esame (art. 4, Tariffa Parte Prima) la quale si occupa degli «*atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società.....aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole*»; l'incertezza interpretativa era legata al fatto se la locuzione «aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole» fosse riferibile solo agli atti degli «enti diversi dalle società» (nel qual caso, ai sensi della lett. b del citato art. 4, gli atti riguardanti le società semplici avrebbero potuto beneficiare della disposizione in esame, pur non svolgendo queste ultime alcuna attività commerciale) ovvero (se detta locuzione fosse riferibile) anche alle società di qualunque tipo ed oggetto, nel qual caso le scissioni in cui fossero coinvolte società prive di commercialità, quali le società semplici, non avrebbero potuto beneficiare dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (200 euro) bensì, in virtù dei richiami normativamente previsti, nella misura proporzionale del 3% (ex art. 9 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986).
- ✓ Il Supremo organo di legittimità, riunitosi dunque a Sezioni Unite, sia sulla base del tenore letterale della disposizione ma anche in base a una lettura teleologica della norma, e negando ogni conflitto con i principi costituzionali in materia (artt. 3 e 53 della Costituzione), conclude inequivocabilmente affermando che il legislatore ha fatto ricorso al discrimine della «commercialità» solo per gli enti diversi dalle società e che dunque l'imposta di registro in misura fissa di cui all'art. 4 della Tariffa Parte Prima, lett. b), allegata al D.P.R. 131/1986, si rende applicabile anche agli atti di scissione in società non svolgenti attività commerciale quali le società semplici.

